|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76**

**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)**

Vigente al: 20-7-2020

Titolo I   
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia   
Capo I   
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare

un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso

la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e

di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di

introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e

diffusione dell'amministrazione digitale, nonche' interventi di

semplificazione in materia di responsabilita' del personale delle

amministrazioni, nonche' di adottare misure di semplificazione in

materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,

al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 6 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri

dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle

infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e

per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli

affari europei;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il

periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti

pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di

contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,

3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In

tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per

effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione

o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine

di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del

procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,

lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo

periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il

tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai

fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento

per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,

costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di

risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio

dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e

forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa

l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le

seguenti modalita':

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei

limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o

superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35

del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno

dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro

e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori

per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del

2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene

anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi

descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50

del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non

discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro

scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del

criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del

prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del

prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.

50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o

superiore a cinque.

4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la

stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui

all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in

considerazione della tipologia e specificita' della singola

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la

richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione

della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta

la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto

a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e

svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli

247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo

di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in

relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di

contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si

applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione

del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia

adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in

cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione

definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla

data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato

rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio

dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della

responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno

erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono

causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione

del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata

dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,

servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,

inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile

2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa

motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,

della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61

e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,

e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni

caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera

c).

3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,

servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,

inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63

del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di

cui all'articolo 125, per i settori speciali puo' essere utilizzata

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema

urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla

pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'

determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la

crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure

ordinarie non possono essere rispettati.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia

scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle

infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle

infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali

e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di

programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi

aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali alla realizzazione

della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati

ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente

articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita'

di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di

ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e

per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti

dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli

articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

delle disposizioni in materia di subappalto.

5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico

del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente

motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione

del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del

presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti

istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono

soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti

del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi'

pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del

decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati

di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'

limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica

motivazione.

Art. 3

Verifiche antimafia e protocolli di legalita'

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche

antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze

degli interventi di sostegno e rilancio del sistema

economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del

COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e

si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su

istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici

economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,

finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di

pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione

non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca

dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27

del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti

l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto

lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della

informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla

consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,

anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti

non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti

sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli

articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria

provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i

contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,

sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai

fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro

trenta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli

accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la

consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle

interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione

successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause

interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo

decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento

del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese

sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'

conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e

4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo

32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione

relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio

della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si

applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo

83 e' inserito il seguente:

"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno

puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'

organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il

ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I

protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti

anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale

nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e

possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione

antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare

le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione

degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono

prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto

anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,

nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe

antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio

dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o

lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'

costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del

contratto.".

Art. 4

Conclusione dei contratti pubblici

e ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle

seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente

concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",

purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita

esecuzione del contratto";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata

stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata

con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a

quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene

valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del

dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la

mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto

previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,

nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del

contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare

contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile

derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o

sospensione della sua esecuzione.".

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di

affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente

decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo

119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,

approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si

applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di

affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125

del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'

della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne

ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di

norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo

dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi

dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";

b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"

sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro

trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle

seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando

la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice

pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,

indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per

darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni

dall'udienza.".

Art. 5

Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o

coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle

opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'

iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente

necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili

derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti

coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure

adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla

realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'

di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico

del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si

provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,

lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di

cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,

previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il

termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio

della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni

la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai

provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata

incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei

lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio

consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della

sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,

adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa

tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita',

tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le

eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione

dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei

successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi

motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in

caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione

all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il

soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del

collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed

economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o

preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza

indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e

4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del

contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle

seguenti alternative modalita':

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche

avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di

altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico

dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato

alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed

economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore

economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento

dell'opera;

d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario

straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al

completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali

e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove

possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i

lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se

privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di

ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato

dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione

per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo

previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,

pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per

la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma

1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o

di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di

realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla

tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase

cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili

conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che

possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o

locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini

dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la

irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui

interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla

celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico

dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura

concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto

all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 6

Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione

delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e'

obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un

collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o

comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti

dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni

natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del

contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata

alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio

consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni

decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della

stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata

complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'

richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale

adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,

giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli

appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in

relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di

modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per

effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una

dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore

di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle

parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che

ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il

quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai

componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino

un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al

comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di

interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento

e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo

interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al

momento della designazione del terzo o del quinto componente.

All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia

dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio

consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi

altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali

delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o

delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della

migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola

d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire

l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico

viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per

danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave

inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle

determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione

della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo

il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la

natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del

codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'

espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva

diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio

consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla

maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni

decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante

succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi

quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In

caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono

essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti

possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o

parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche

stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui

all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del

procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico

formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o

giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase

antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le

determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole

e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del

possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e

di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla

stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse

nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano

o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma

l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti

designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le

funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai

sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di

componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine

dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'

obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle

parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il

collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,

su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un

compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,

al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni

assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un

gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione

delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso

stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni

ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico

unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione

di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate

dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a

un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del

quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'

ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non

puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di

ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a

sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i

componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come

componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti

dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato

nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza

del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le

determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del

collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 7

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei

lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo

pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni

finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della

normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'

finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno

2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo

non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato

a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una

accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al

cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1

ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno

di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente

al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle

annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,

per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e

territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento

di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'

alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,

destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto

anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo

alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,

mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo

di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto

del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al

Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma

finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un

fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle

risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei

lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'

operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione

delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni

appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni

finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario

dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di

flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,

sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei

limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri

previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di

euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni

di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9

milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro

l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

anche nel conto dei residui.

Art. 8

Altre disposizioni urgenti

in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali

si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata

in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima

data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i

preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso

per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo

avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza

e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via

d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo

n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del

medesimo decreto legislativo;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione

dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere

alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei

documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente

indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della

complessita' dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni

dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli

articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del

decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del

provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario

dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque

sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione

nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro

trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente

decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti

dell'emergenza COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo

n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il

termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,

fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di

aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in

vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto

dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro

la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati

su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei

modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di

entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni

effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche

clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque

entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il

pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del

certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della

stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,

ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi

d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e

dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase

di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione

delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione

del pagamento del primo stato di avanzamento successivo

all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e

coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo

1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge

n. 19 del 2020nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove

impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei

lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture

costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,

comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca

di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine

contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile

all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini

della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli

obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le

sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4

dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di

attivita'," sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la

Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con

la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto

dal comma 3-bis";

3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;

3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali

di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli

ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni

relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle

centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le

attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono

essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte

le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito

secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il

seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella

gestione di procedure di gara;";

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai

seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla

partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'

a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora

tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi

rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale

sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il

pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla

scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),

l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata

sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali

posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In

relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore

dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta

sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte

dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza

assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;

d) all'articolo 183, comma 15:

1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle

seguenti: "anche se presenti";

2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle

seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla

base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e'

inserito in tali strumenti di programmazione".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i

cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,

alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "30 novembre 2021";

c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2021";

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga

all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori

pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del

medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'

tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o

comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di

importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori

pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50

milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono

esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori

pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde

dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del

citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".

8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17

marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di

emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le

modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e

distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione

individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi

gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno

scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale

emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per

l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel

limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio

dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui

all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le

risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al

Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti

pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono

essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento

alla contabilita' speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per

dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e

di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19,

possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui

all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche

precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata

al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle

vigenti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la

stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o

forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente

decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'

contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o

autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei

predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni

dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,

relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della

validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza

tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della

Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del

Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni

dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e

integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione

alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

applicabili al presente decreto.".

Art. 9

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu'

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro

il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono

individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un

elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare

difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure

tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto

sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o

locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario

la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i

medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso

entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale

termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'

decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo

periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei

ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al

primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di

Commissari straordinari. In relazione agli interventi

infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i

decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della

loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione

interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono

identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)

relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";

b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per

l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono

essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione

appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia

di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui

agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti

dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in

materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo

periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di

ordinanze.";

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata

l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari

straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese

di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso

svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario

predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma

dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni

competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli

impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in

bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'

speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse

impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei

contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla

contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere

annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli

aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi

di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli

interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del

Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'

speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento

comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad

esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari

straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei

conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14

gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della

legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante

lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con

motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti

provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli

articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.

241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari

straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari

straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la

programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i

progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma

dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il

sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando

altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi

scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di

realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di

definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al

comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti

relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai

commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza

tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano

anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto

idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione

del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa

ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88

del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli

interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30

dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la

depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29

dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14

ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di

interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.";

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi

decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le

attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota

percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare

eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al

compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,

ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella

indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla

realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture

dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di

societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle

Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei

quadri economici degli interventi da realizzare o completare

nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari

straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale

compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore

a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico

dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di

cui al primo periodo.".

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,

n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.

164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono

inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque

finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e

regionali,".

3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali

finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi

infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi

tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari

nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di

legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di

cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.

32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i

commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto

1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre

2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre

2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per

l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi

calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.

Capo II   
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la  
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Art. 10

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e

ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di

assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio

esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal

seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e

ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di

pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del

rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la

ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza delle distanze

legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente

riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con

ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima

dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze

legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di

demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente

nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione

particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni

degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino

modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti:

"e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle

destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e,

dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli

interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le

modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati

necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio

ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro

architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme

alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad

oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42."

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti

dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione

edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e

ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,

per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per

l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento

energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi

espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti

urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere

interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre

ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di

edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,

attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la

preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli

immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e

del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici

crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione

edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio

preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla

seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive

esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere

immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,

comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni

comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,

previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione

comunale;";

d) all'articolo 9-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione

amministrativa e stato legittimo degli immobili";

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare

e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la

costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento

edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,

integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato

interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella

quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,

lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali

di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le

riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti

d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata

la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si

applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del

titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla

seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino

ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,

nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria

complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili

compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della

destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino

modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli

edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa

anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa

deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse

pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,

quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di cui al comma

1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti:

"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";

g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in

deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle

seguenti: "o in deroga";

h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione

urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli

immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di

costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento

rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I

comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del

contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo

stesso.";

i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in

fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal

silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via

telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,

un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in

assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie

inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso

termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti

strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i

prospetti";

m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare

e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis,

comma 1-bis.";

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

"7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere

presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente

realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e

le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la

pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.";

o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;

p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:

"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto

dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta

e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non

costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2

per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili

non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le

irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici

di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e

opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli

abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della

disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'

dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel

corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni

edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini

dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella

modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni

edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli

atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero

scioglimento della comunione, di diritti reali.".

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della

salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di

cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano

nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti

igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si

considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima

della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano

ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile

1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla

normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della

presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la

qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione

certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni

legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'

realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della

legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di

cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono

considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi

dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro

realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che

possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del

fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice

civile.";

b) l'articolo 8 e' abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di

volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i

termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque

formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non

siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e

sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al

momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti

urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle

segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo

stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,

106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la

posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui

all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta

eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani

adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore

storico o artistico.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai

sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli

edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La

conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o

dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi

dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di

sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'

assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli

interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte

lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di

demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei

limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24

ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

dicembre 2019, n. 156.".

7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo

relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e

alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono

sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprieta'

indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di

importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)

e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci

assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,

al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le

seguenti:

"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)

puo' essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al

31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno

il 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al

31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un

valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al

31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40

per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'

cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,

entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito

internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e

seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta

l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la

richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi

organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti

dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni

della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";

c) il comma 2-quater e' abrogato.

Art. 11

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle

aree colpite da eventi sismici

1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e

agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se

relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici

lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le

valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque

tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle

deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni

commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree

colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario

straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del

medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria

ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare

criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei

comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui

attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del

2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi

inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del

Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il

coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di

cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare

fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,

nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.

189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base

delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso

dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a

quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per

il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero medesimo..

3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando

il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il

Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il

presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di

competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore

alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure

previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della

progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la

disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".

Titolo II   
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'   
Capo I   
Semplificazioni procedimentali

Art. 12

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono

pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti

amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,

comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri di misurazione dei

tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo

periodo.";

2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle

autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso

comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui

agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,

comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui

all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,

di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza

dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le

condizioni.";

b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della

telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante

strumenti informatici e telematici";

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'

organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio

digitale";

d) all'articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le

seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";

2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'

con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui

all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con

altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli

atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello

stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via

telematica i diritti previsti dalla presente legge;";

3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)

l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono

disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";

e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo

sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo

periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che

ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle

osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine

di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato

osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile

del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione

nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se

ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza

delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del

provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo

potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi

ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento

annullato.";

f) all'articolo 16, comma 2:

1) il primo periodo e' soppresso;

2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;

g) all'articolo 17-bis:

1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite

dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";

2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

"Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di

provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di

una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad

adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni

dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima

amministrazione.";

3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto

periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono

inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette

esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione

proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono

ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";

4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia

trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,

l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo

schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'

trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la

proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a

"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e

le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive

modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei

procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto

l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',

prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,

sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di

pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e

nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e

3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di

riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";

i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si

applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo

10-bis.";

l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine

prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi

effettivi di conclusione dei procedimenti".

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici

statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i

termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito

provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le

citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle

province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per

organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e

di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione

della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Art. 13

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere

indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo

14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle

amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza

semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le

seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le

determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta

giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,

l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti

dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di

competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui

all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una

riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale

prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla

stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di

servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle

amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241

del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni

caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che

non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non

abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un

dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono

oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario

riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di

progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli

ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque

denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono

rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla

richiesta.

Art. 14

Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il

comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di

competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri

regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi

quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della

regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una

riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva

deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la

necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della

individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango

primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima

del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto

della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre

2005, n. 246.".

Art. 15

Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei

procedimenti e modulistica standardizzata

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono

sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole

"triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo

2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e

il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a

seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro

centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo

Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni

imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti

amministrativi al fine di individuare:

a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da

motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai

regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7

agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure

incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non

indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa

dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi

costituzionalmente rilevanti;

c) i procedimenti da semplificare;

d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di

procedimenti;

e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'

adottare un'autorizzazione generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti

per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente

del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica

amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province

autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione

nazionale dei comuni italiani.";

c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata

in vigore del presente decreto" sono soppresse;

d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e

all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;

e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di

attivita' produttive" sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre

2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si

provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili

a legislazione vigente.

Art. 16

Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli

italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge

costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"

1. Per il referendum confermativo del testo di legge

costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12

ottobre 2019:

a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo,

della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del

martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo

12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di

cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;

d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di

cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'

aumentato del 50 per cento.

Capo II   
Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Art. 17

Stabilita' finanziaria degli enti locali

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il

termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30

settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada

antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni

per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30

giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo

107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto

fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente

decreto.

2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6,

comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa

fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in

data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un

piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di

approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente

all'accertamento da parte della competente sezione regionale della

Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli

obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal

2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o

rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31

dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti

in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'

adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della

rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 850 e' abrogato;

b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 18

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

e' abrogato.

Capo III   
Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema  
universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei  
Vigili del fuoco

Art. 19

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema

universitario

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la

stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di

elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono

soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto

del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per

l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica

periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del

limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo

5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;

b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente

periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non

diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base

mensile.";

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti

periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo

periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei

limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che

sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.

I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota

del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";

d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato

servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato

servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo,

ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di

cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";

e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito

il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero

rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso,

non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di

progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire

assegni di durata annuale.";

f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella

propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali

disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella

qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il

primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),

l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della

valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo

svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore

scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del

contratto.".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,

dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con regolamento

da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle

universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono

definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da

istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con

gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione

dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la

data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'

prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente

comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.".

3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale

rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai

corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti

di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma

9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli

esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,

i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa

autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche

ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso

gli atenei, accreditati in conformita' alla disciplina di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni

universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della

fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il

collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la

competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli

statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente

e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato

dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel

registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque

anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo

di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero

sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.

Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla

fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle

finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono

individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette

amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del

requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo

11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.

254, e' abrogato.

5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto

2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato

decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in

possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'

titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti

medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle

strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma

di formazione specifica per medico di medicina generale di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di

valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione

designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della

ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

(ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal

presidente dell'European Science Foundation e da un componente

designato dal presidente della Conferenza dei rettori e

dell'universita' (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta

dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".

Art. 20

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente

decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,

rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°

gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio

tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di

specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota

fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della

tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai

sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217.

3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di

servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e le

ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione

annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della

legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge

14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8

agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e

di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali

svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di

razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,

il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di

euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio

2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti

al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,

le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:

a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno

2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno

2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge

servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di

euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di

fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso

pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e

al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale

appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali

antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni

specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura

nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni

nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.

Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di

effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'

corrisposto un assegno una tantum di euro 400.

7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle

responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di

soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento

dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione

di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di

livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'

incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e

posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a

decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio

2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la

retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale

dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e' incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e

posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a

decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio

2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali

svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'

del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'

incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243

a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della

spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui

agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.

10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale

appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a

decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di

rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto

del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita

nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate

nella relativa tabella C di cui al comma 1.

11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi

di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,

dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.

97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo

sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31

dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli

124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica

l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.

13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo

consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli

scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in

godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,

l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam

pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,

pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno

2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi

degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro

per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6

milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante

corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo

1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello

stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi

provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a

decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del

personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche

attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma

138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo

decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali

incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi

contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV   
Responsabilita'

Art. 21

Responsabilita' erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo

richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in

materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di

cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai

casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del

soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di

responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni

cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Art. 22

Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli

interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle

competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante

di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui

principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di

sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale

accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e

ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le

vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente

trasmesso all'amministrazione competente ai fini della

responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo

21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio

della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,

provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le

misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni

di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del

personale amministrativo e della magistratura contabile.

Art. 23

Modifiche all'articolo 323 del codice penale

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di

norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da

atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di

discrezionalita'".

Titolo III   
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione  
dell'amministrazione digitale   
Capo I   
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica  
amministrazione

Art. 24

Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete

della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e

l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e

dopo le parole "identita' digitale" sono aggiunte le seguenti: "e

anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo

64-bis";

2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo

si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui

all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee

guida.";

3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il

seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto

ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di

aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi

di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di

impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio";

4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le

quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio

digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il

divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e

consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";

5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla

data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai

soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di

domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,

come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra

firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed

inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di

ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma

autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le

disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12

dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle

modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione

e consegnati al destinatario.";

6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal

seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo

3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui

all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di

cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio

digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";

b) all'articolo 6-bis:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei

professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in

elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e

istituiti con legge dello Stato.";

2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono

aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni";

c) all'articolo 6-quater:

1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone fisiche", sono

inserite le seguenti: ", dei professionisti" e dopo le parole "in

albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";

2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle persone

fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e le

parole "in albi professionali o nel registro delle imprese" sono

sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui all'articolo 6-bis";

al secondo periodo, le parole "dell'Indice" sono sostituite dalle

seguenti "del presente Indice"; in fine, e' aggiunto il seguente

periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto

in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,

di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale

professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";

3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite

le seguenti: "delle persone fisiche";

d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole "per finalita'

diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque

connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di

cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per

l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2,

comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";

e) all'articolo 64:

1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono

inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";

2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene

tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la carta

di identita' elettronica";

3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per

la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte

le seguenti: ", nonche' la facolta' di avvalersi della carta di

identita' elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole

"L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero

l'utilizzo della carta di identita' elettronica";

4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identita'

elettronica e" sono soppresse;

5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:

"2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono

iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile

anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di

garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,

del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio

europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o

per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di

riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'

digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di

sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati

dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni

o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita'

personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o

comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche,

secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";

6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo

2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine,

sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal

comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le

identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini

dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi

on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le

identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei

professionisti ai propri servizi on-line.";

f) all'articolo 64-bis:

1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma

1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e

1-ter";

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili

i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili

anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente

articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla

societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),

rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e,

al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti

di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle

disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo

da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e

comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla

performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di

attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";

g) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera b), le parole "nonche' attraverso uno degli

altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti

ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identita'

elettronica o la carta nazionale dei servizi;";

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) ovvero

formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi

mobili di cui all'articolo 64-bis;";

3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal

seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal

proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui

all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un

domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto

presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio

elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal

Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,

la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.

217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "28 febbraio 2021";

b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;

c) il comma 5 e' abrogato.

3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "7.

La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal

centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita'

rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche

rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8

novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'

elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,

ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno

precedente la scadenza.".

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo

periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato

dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto

divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del

predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare

credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri

servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando

l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza

e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Art. 25

Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici

e gestione dell'identita' digitale

1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di

conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole

"conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite

dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,

lettera b)";

b) all'articolo 29:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei

fornitori di servizi";

2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore

dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il

secondo periodo e' soppresso;

3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti

dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al

comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del

Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti

di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi

compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie

assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per

l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel

rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti

in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma

1 intendono svolgere.";

4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a

"comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi

fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,

iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i

gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti

informatici";

d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori

accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui

all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e'

inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse

dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono

fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro

40.000,00.";

e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole

"accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle

seguenti: "che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e

organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea,

nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione,

gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un

regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione

dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo

all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati

agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di

conservazione.";

f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono

sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive

obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il

sistema".

2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al

comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti

informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di

entrata in vigore del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole

"decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti:

"e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del

medesimo decreto";

b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e'

aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito e' assicurato

anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche

propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al

sistema SPID.".

Art. 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica

amministrazione

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono

disciplinate dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «gestore della piattaforma», la societa' di cui all'articolo

8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1,

utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale,

le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi

nell'esercizio di attivita' ad essi affidati ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di

cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del

medesimo decreto legislativo;

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli

enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato,

residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero

all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai

quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli

enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi

inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari

conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire,

consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai

delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore

della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in

ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico

oggetto di notificazione;

h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice

univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione

richiesta dalle amministrazioni;

i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della

piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine

alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione

in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento

informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre

disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le

amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla

piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione

temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla

piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo

decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di

«tecnologie basate su registri distribuiti», come definite

dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita',

l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti

informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li

rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla

piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la

consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di

notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle

disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee

guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,

individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita'

agli originali analogici delle copie informatiche di atti,

provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso

certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in

grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto

dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i

soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2),

3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano

e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformita' agli

originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti,

avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la

conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere

utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione

al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o

comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile

dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta

ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo

univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso

alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di

notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e'

inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un

indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio

elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,

6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di

legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a

tali atti o affari e' riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche

amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita'

previste dai decreti di cui al comma 15.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio

elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il

gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna

decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di

tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il

servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano

saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta

valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in

apposita area riservata, per ciascun destinatario della

notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le

modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della

piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta

notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza

ulteriori adempimenti a proprio carico.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di

avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo,

a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le

modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con

applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso

contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile

accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della

notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia

cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi

destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non

certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito

digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della

piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica

contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.

L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di

accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene

tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale

di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'

elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto

legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il

reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti

informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto

di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma

15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso

alla piattaforma a uno o piu' delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento

informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna

dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante

dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica

certificata o del servizio elettronico di recapito certificato

qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma

o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il

quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di

mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione

e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette

giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della

notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il

destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma,

al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del

documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza

dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione

correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o

comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla

piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni

opponibili ai terzi relative:

a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici

sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data

dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di

cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso

di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di

ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta

elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito

certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso

disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del

comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento

informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del

comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma

ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la

copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli

atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre

1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore

con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda

impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei

documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al

destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione

e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,

comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti

dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di

malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla

comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della

piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o

facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli

atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,

scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno

successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle

funzionalita' della piattaforma.

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e

comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste

a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al

fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro

delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle

spese e i criteri di riparto.

15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e

il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di

competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da

adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82:

a) e' definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e

il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La

piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di

cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di

usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,

affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e

interoperabilita';

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali

le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili

telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di

notificazione;

c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della

piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai

terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle

amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili

ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del

destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)

alla data della notificazione;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,

nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma

attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua

funzionalita';

e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di

consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da

parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le

quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il

destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto

oggetto di notificazione;

f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari

eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche

attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati

la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di

accettazione e rinunzia delle deleghe;

g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei

documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali

i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione

dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;

i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari

dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo

ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle

amministrazioni alla piattaforma.

16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza

del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di

corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a

decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla

piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1

non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai

provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata

disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui

agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo

decreto;

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita'

provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche

manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali,

autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,

soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli

stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni

altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica

sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi

centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un

anno".

19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di

cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della

piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo

3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il

riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del

suddetto fornitore."

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,

anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione

e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di

notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il

territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al

nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano

le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e

l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse

di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.

160.

Art. 27

Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica

avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari

1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui

all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto

della disciplina europea, si puo' procedere alla verifica

dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:

a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione

informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti

dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della

Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite, dal soggetto che

eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato

ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231;

b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione

informatica, a due fattori, basati su credenziali gia' rilasciate

all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione

dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione

informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo",

nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato,

oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi

dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno

"significativo".

2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del

processo di autenticazione in base al quale e' stata attribuita la

firma elettronica avanzata.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole "gli estremi

del documento di identificazione" sono soppresse;

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente: "a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua

identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da

una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano

nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica

dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza

del quale opera in nome e per conto del cliente;";

c) all'articolo 19, comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, con livello

di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui

all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e

della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di

un'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo,

rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica

compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma

dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato

per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine,

identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica

sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia

per l'Italia digitale;";

2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il seguente:

"4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata

su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4

del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27

novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento

intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale

modalita' di identificazione e verifica dell'identita' puo' essere

utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di

pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento

basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici,

con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti

sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare

direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di

pagamento;";

3) alla lettera b) prima della parola "laddove" e' inserita la

seguente: "solo".

Art. 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli

atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e

stragiudiziale

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro

il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i

seguenti periodi: "Con le medesime modalita', le amministrazioni

pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta

elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche

territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni

per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi

l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in

relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o

legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio

tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono

altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica

certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di

cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree

organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del

giudizio.";

b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13.

In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le

comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano

ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si

effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";

c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono

sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma

1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto

dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata

indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la

notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia

civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e'

validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale

indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino

indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili

digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta

elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni

delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione

pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica

degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie

presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche

amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo

di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco

di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, per detti organi o articolazioni.".

2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter,

comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come

introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile

dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,

da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del

decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Art. 29

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'

agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale

informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei

titolari di contrassegni

1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli

strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "della pubblica

amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture

ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi

e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma

1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici

diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico

attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,

negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni di

euro.";

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La

previsione di cui al secondo periodo si applica anche

all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";

2) al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle

seguenti: "commi 1 e 1-bis";

e) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle

seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

l'Agenzia";

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono

inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,

comma 1";

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e

sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto

discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo

I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito

dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,

fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte

del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al

periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa

pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".

2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica

nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto

dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di

circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi

dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la

mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari

dei predetti contrassegni.",

b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: "491. Con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

sentite le associazioni delle persone con disabilita'

comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui

al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento

dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2,

lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli

2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati

personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo

2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della

piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di

cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Art. 30

Misure di semplificazione in materia anagrafica

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;

2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La

certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e'

assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante

l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico

qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR

attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per

garantire la circolarita' anagrafica e l'interoperabilita' con le

altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di

servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";

b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione

ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni

e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre

2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,

d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia

per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione

delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento

dell'ANPR.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono

rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi

disponibili dall'ANPR.";

b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalita'

telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le

modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo

7 marzo 2005 n. 82.";

c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'

telematica mediante i servizi dell'ANPR".

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'

operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del

Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Capo II   
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle  
pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione  
amministrativa

Art. 31

Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche

amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione

della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza

nazionale cibernetica

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete

della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle

tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di

attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il

seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della

disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano

ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle

informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e

degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione

delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei

lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la

diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro

l'uso di webcam e microfoni.";

2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine

di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e

sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con

modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad

applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della

prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.

300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22

maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza

informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard

nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,

nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro

degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati

tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione

di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di

attivita' che possono essere svolte.";

b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole "L'AgID"

sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei

ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, infine, dopo le parole

"migliorino i servizi erogati" sono aggiunte le seguenti:

"assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea

con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali

per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la

consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi

informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida

che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere

svolte.";

c) all'articolo 14-bis:

1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,

da parte della stessa AgID" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "nonche' al Dipartimento per

l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei

ministri" sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole "a porvi rimedio

tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono sostituite

dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre

trenta giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a

concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della

complessita' tecnologica delle attivita' richieste", nonche', dopo

l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il mancato avvio delle

attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del

termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della

misurazione e della valutazione della performance individuale dei

dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.".

2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali di committenza

alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere

all'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "che intendano

procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle

quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma

512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento".

3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del

Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione

civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione

Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione

generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale dell'area

delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la

funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica e di

digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero

dell'interno e delle Prefetture-UTG.

4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta

di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un posto di

funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale

dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di

assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla

soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di

livello non generale della medesima area, equivalente sul piano

finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo

periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi

dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione

digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle

attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo

di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle

amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement

broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi

funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto

innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella

sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo

dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 32

Codice di condotta tecnologica

1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi

informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche

amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto

legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il

seguente:

"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al

fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e

garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie

iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo

2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili,

progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e

servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale

italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica

adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,

sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui

all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.

65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di

progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e

servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della

disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza

cibernetica.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che

avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a

rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi,

singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso

di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello

sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione

tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle

risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.

Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali

attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti

svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione

digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite

massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e

qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da

riconoscere agli esperti.

4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e'

sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti

previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita'

di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie

allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile,

assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea

con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali

per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la

consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi

informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,

e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere

svolte.

5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica

da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a

conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La

progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e

sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica

costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di

un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle

strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30

per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento

accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti

competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi

nell'ambito delle medesime strutture.".

Capo III   
Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini  
istituzionali

Art. 33

Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche

amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio

informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per

fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:

"3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del

Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il

quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere

disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni

pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di

rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce

mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante

obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture

competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio

collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,

oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle

medesime strutture.";

b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: "Art.

50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di

servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione

del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca

e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le

pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in

concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere

disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e

generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche

all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati

di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel

rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per

la protezione dei dati personali.".

Art. 34

Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio

informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la

semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo

50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal

seguente:

"Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza

del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e

la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio

informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di

cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i

soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione

degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in

conformita' alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti

dall'articolo 50.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da

un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'

dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche

amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di

cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la

gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad

operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle

informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo

tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la

messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,

di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le

interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della

Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee

guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo

API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I

soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi

alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili

le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura

prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui

all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con

l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo

62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal

Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza

unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard

tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di

disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della

piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del

catalogo API.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i

dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza

nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il

Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'

stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale

dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le

modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del

Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono

titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e

accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e

anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico

risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti

responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non

inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del

trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei

dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o

incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale

Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del

trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della

Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che

trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,

possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita'

gia' previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.".

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri di

sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte le

seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter";

b) il comma 2-ter e' abrogato.

3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, la lettera c) e' abrogata.

Art. 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del

Paese

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare

l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza

le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la

sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la

sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei

servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove

lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata

sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento

dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al

comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le

amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di

efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa,

migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i

relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal

regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo

periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra

infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti

fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le

amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri

servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento di cui al comma 4.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita'

dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione

delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei

requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso

l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'

esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento

di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono

migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto

previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con

cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di

Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle

informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2

e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e

1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre

2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella

pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle

infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2,

comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica

amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la

parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture

digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle

amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

c) al comma 2, le parole "un impianto informatico atto" sono

sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti"; le

parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse

di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di massa" sono

sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa";

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio

regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza

del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta

dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i

livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio

energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la

pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai

commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita',

di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita',

portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.";

e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando

quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto

dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'

e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia

giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte

dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.";

f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono sostituite dalle

seguenti "al comma 1-ter";

g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: "4-quater. Gli

obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano

alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,

comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma

407 e' abrogato.

3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni

pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Capo IV   
Misure per l'innovazione

Art. 36

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica

amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle

tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le

imprese, le Universita', gli enti di ricerca e le societa' con

caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui

all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che

intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione

tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per

la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale

domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da

quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella

domanda e' indicato il titolare della richiesta e il responsabile

della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili

di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della

sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le

modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il

monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli

eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si

propongono per la loro mitigazione.

2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al

Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi

alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal

ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta

di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si

applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il

Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o

integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la

richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a

decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla

scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata

trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del

richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.

Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di

innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi

impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano

concrete probabilita' di successo, la competente struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero

dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la

durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,

stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni

ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando

comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative

all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,

autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di

altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto

di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti,

nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque

denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,

d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli

articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7

agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta

in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,

dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di

disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili

derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi

internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero

dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e

verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento

dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'

dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni

imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni

e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,

assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a

quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura

della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la

trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello

sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente

trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello

sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i

risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i

benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la

trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante

la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il

contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se

l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa

positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di

modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che

disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di

cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il

Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per

materia, promuove le iniziative normative e regolamentari

eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'

oggetto di sperimentazione.

7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni

cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della

sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2

non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.

8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono

essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al

presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in

materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta

elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro

servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di

disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che

danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in

materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione

alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia

anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica,

elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di

competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi

a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e

patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto

abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio

nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o

comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia

di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad

essi connessi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

Art. 37

Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica

certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e

professionisti

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di

semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni

telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni

nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel

CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica

certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono

sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1°

ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,

comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se

non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";

3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta

elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del

domicilio digitale";

b) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica

certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le

parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole

"l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle

seguenti: "il domicilio digitale";

2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto

previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i

soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio

domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio

digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese

ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista

dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione

della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio

digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip

S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per

l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi

sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui

ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino

alla loro concorrenza.";

c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il

Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva,

anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,

chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo

domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta

giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della

stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione

dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la

procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del

Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui

all'articolo 2189 del codice civile.";

d) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta

elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle

seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di

posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il

relativo domicilio digitale.";

3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica

certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";

e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il

professionista che non comunica il proprio domicilio digitale

all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a

diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o

Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,

il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della

sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello

stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato

previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle

pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero

la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di

cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82

l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma

dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19

marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di

commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del

Ministero vigilante sui medesimi.";

f) il comma 8 e' abrogato;

g) il comma 9 e' abrogato;

h) il comma 10 e' abrogato.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro

delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di

un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio

digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista

dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa

che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese

individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non

hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese

competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro

il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo

relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle

imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali

attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato

il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui

domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro

delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo

2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a

regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il

termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle

imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che

rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale

inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un

nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi

trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte

dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla

cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il

provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del

registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del

registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della

sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,

acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in

conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia

digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti

per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati

delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro

concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle

imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti

dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".

Titolo IV   
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN  
ECONOMY   
Capo I   
Semplificazioni in materia di attivita' di impresa e investimenti  
pubblici

Art. 38

Misure di semplificazione per reti

e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si applica

la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ", fatto

salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle

autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni

elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua

il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti

di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si

applica la disciplina edilizia e urbanistica";

b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole "nel caso di

modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di

titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le

modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine, e' aggiunto

il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si

pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento

dell'autocertificazione.";

c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:

"Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il

potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,

sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri

eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette

necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro

collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio

lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile

qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa

richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i

controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,

non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui

permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad

autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla

realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi

competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della

legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di

competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo

elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in

deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";

d) all'articolo 88:

1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono soppresse ed e'

aggiunto infine il seguente periodo: "L'istanza cosi' presentata

avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili

connessi agli interventi di cui al presente articolo.";

2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle singole

amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di

assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli

scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di

competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o

servizi pubblici interessati";

3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi aerei

su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'

ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi

o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti

esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",

e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "I predetti

termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per

l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,

aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri

enti pubblici.";

e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane fermo

l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145." e'

soppresso;

f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla

determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le

caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento

degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259

del 2003;

g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2

dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma

2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,

alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni

elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo,

installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica

mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio

attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi

competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui

ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259

del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica

effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle

infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento

dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,

relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti

radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le

procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto

legislativo n. 259 del 2003.".

3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di

cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20

febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata

attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui

agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

259.

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,

il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora siano

utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a

basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini

dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18

aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del

decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'

subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore

di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita'

locale competente, di documentazione cartografica prodotta

dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello

dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di

documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.

La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti

accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati

in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di

rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio

dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera

dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e'

altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato

tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi

oggetto degli interventi.".

5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure

autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni,

all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo

il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture

digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale,

la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli

operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro

trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale

riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con

profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito

urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul

marciapiede.

1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme

restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte

dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura

a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori

accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le

concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le

condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della

sovrastruttura stradale.

1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e

riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno

all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.".

6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6

e' sostituito dal seguente: "6. I comuni possono adottare un

regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e

territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della

popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti

sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della

possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree

generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di

comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di

incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti

contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli

obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo

4.".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del

comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 39

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

le parole "In caso di finanziamento di importo non superiore a

100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione",

sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di importo

non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in

un'unica soluzione.".

2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di cui

al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica

soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento

di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con

risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,

anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per

cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui

al secondo periodo.".

Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle

imprese e dall'albo degli enti cooperativi

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio

disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio

2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,

nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente

alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel

registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il

conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle

societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia

delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio

della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove

siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli

atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza

liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque

anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove

l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno

una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del

capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese

dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro

delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a

responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'

limitata.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di

accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel

registro delle imprese.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta

iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle

imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e

motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le

domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi

di legge.

5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda

di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore

iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del

provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza

liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso

il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle

imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita

IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici

registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione

della societa' dal registro medesimo.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese

e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo'

ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del

registro delle imprese.

8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del

giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice

civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi

dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle

imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo

9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della

trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS,

all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.

9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, e' sostituito dal seguente:

"16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai

commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono

cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui

al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile

ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,

permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle

imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti

e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma

15."

10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.

33, e' sostituito dal seguente:

"7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al

comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del

registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del

conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,

del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del

registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il

mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".

11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per

l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il

primo comma e' aggiunto il seguente:

"Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo

comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.

580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni

semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in

liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di

esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica

l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita

indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle

convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti

autorita' detentrici dei registri predetti.".

12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il

primo comma e' aggiunto il seguente:

"L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di

cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata

della conservatoria competente per territorio che provvede, senza

indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle

domande in quello indicate.".

Art. 41

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti

pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle

Amministrazioni pubbliche

1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti

pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione

amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e

unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo

del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,

all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,

sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare

adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di

investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti

codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale

dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che

dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il

Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di

spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore

complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per

la programmazione e il coordinamento della politica economica, il

Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento

per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il

necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui

al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione

e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi

progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico

danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei

propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,

indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti

finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione

finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica

delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica

economica, presenta al Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione

della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti

dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,

il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto

del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa

sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti

pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo

sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria

dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento della politica economica e del

Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione

applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni

pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui

alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove

presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui

all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema

della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,

n. 144.

2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni

provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali

disponibili allo scopo a legislazione vigente.".

2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo pari a

900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al

finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.".

3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e

coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee

guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri

di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di

regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti

dalla legislazione vigente.".

Art. 42

Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la

programmazione economica

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal

2019 al 2022";

b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono aggiunte le

seguenti: ", anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente,

previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di

servizi,";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di

approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.".

2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e'

inserito il seguente:

"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica senza contestuale

approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli

approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.

211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in

corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto

attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da

finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le

risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali

autorizzazioni.".

3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'

aggiunto, il seguente:

"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e

del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'

approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31

dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle

proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza

nell'anno successivo.".

4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4

e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione

e il coordinamento della politica economica della Presidenza del

Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di

ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le

deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere

dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in

materia di sviluppo sostenibile.".

Art. 43

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in

agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni

individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,

comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle

attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e

successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in

agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive

introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno,

nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono

adottate le seguenti misure:

a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle

parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento

delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014,

basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano

l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli

adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa

dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle

attivita' di gestione e di controllo di competenza delle

amministrazioni pubbliche;

b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,

banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma

3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui

all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica,

conseguentemente per le finalita' di cui al presente articolo, il

fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente

in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei

procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi

contenute;

c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di

strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o

dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),

e' verificata sulla base del sistema di identificazione della

parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali

individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo

aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione

geografica delle superfici.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite

le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque

ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e

"entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto

di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche

presentando, a tal fine, specifici impegni";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"anche tramite comunicazione al consumatore";

3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La

diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a

condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di

cui al presente comma.".

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno

cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;

b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno

antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La

detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad

apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire

specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite

medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali

provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'

naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione

di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente

agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-

bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di

adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza

maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano

temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di

produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo

di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della

pertinente zona geografica delimitata.".

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,

ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il

seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in

cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e'

avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da

calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure

sanitarie o fitosanitarie.".

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.

462, le parole "di uno" sono soppresse.

7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono

sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai

lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo

raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea

a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.

Art. 44

Misure a favore degli aumenti di capitale

1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia

rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la

maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del

capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368,

secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo

2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni

aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai

sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente

di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441,

quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal

presente articolo;

c) l'attribuzione agli amministratori della facolta' di aumentare

il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e' pertanto

validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del

capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda

maggioranze piu' elevate.

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa' con azioni

quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di

negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con

nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi

dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,

anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del

20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di

mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento

del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla

norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per

discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'.

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del

codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti

dai seguenti:

"L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione

presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa

nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa',

con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,

l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di

pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della

societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso

un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione

dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita' sopra

descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle

imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano

contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella

sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in

azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in

mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di

negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione

sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente

all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di

azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione

che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere

liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni

quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali

di negoziazione il diritto di opzione puo' essere escluso dallo

statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale

preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle

azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni

preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita

relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione

legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono

risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata

presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa'

entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto

previsto dalle leggi speciali.".

Art. 45

Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto

da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner

S.p.A. in amministrazione straordinaria

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.

2, le parole "entro sei mesi dall'erogazione" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 46

Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'

di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario

straordinario del Governo di cui al comma 6";

2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,

anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione

territoriale:

a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle

iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena

operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme

restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali

coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico,

anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo

dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e

istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per

l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle

aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno

del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per

l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione

necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni

tra le amministrazioni locali e statali coinvolte

nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare

procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli

insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la

coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e

maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite

dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo

di cui all' articolo 4, comma 6";

2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: "a-sexies)

nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone

franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che

istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di

delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche

doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni

proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di

indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed e' approvata con

determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".

Art. 47

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per

gli investimenti nella coesione e nelle riforme

1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accelerazione

nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli

investimenti nella coesione e nelle riforme";

b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le

seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole

"alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi"

sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi

nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio

dell'Unione europea";

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le

Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione

delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi

all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei

per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".

Art. 48

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di

sistema portuale e delle Autorita' di sistema portuale, di

digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del

settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della

nautica

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi

dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi

dell'articolo 14-ter";

b) al comma 1-sexies, dopo le parole "la destinazione funzionale

delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i beni

sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e'

prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi

dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'

di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi

dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi

dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi

dell'articolo 14-ter";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che non

alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore

portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e

caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al

singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali

del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali

sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema

portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto

con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei

comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle

aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E'

successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,

decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento

tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende

espresso positivamente.";

e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per le

opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto

stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani

urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai

sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano

modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in

sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui

all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,

l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto

tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche

edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e

regionali.".

2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del

virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi

infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui

all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione

alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, nonche' a quelle avviate a decorrere

dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo

previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'

elevato a quarantacinque mesi.

3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono aggiunte

le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una

porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di

un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6

della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del

perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema

Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito

mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno

2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del

fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti,

di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.

84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente

connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con

particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e

all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,

nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare

riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del

Mezzogiorno.";

b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo"

sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";

c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione

dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,

con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti

dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo

4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre

2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della

ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al

finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.".

5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla

diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli

occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di

cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro

Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo

accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali

firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il

settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai

sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,

per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-quater, comma 1,

lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-sexies,

comma 1, lettera e-bis),";

b) al comma 726, la parola "aprile" e' sostituita dalla parola

"novembre".

Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

delle infrastrutture stradali e autostradali

1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e

gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del

monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e

autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,

adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di

programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato

di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o

autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di

esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di

manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il

Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di

programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato

di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture

stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione

delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione

e di messa in sicurezza delle stesse.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di

ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la

possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di

individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,

specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di

assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del

rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei

ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti

lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da

concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo

parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo

decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di

realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non

inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di

protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da

applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da

Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano

particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del

traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti

per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio

dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il

controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle

infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information

Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni

di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a

monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le

linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e

opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da

enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche'

le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al

comma 1.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato

secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli

adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i

termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo

gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per

l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico,

attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo

strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle

infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di

monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci

tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei

dati di interesse.".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.

285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due

strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta'

della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano

l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le

barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente

che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo

superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,

a quello della strada interferente.

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di

traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e

B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei

sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle strade

di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione

all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di

tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le

barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente

proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a

enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e

sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'

indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato

o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a

enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e

sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'

indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di

interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che

va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la

titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e

sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e'

indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,

in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli

oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente

titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti

proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate

dall'attraversamento a livello sfalsato.

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali

esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella

interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento

della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione

alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli

enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla

formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e

sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei

commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".

Capo II   
Semplificazioni in materia ambientale

Art. 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto

ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta

il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e

6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,

il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del

decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da

consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di

impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva

2011/92/UE;";

2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono

sostituite dalle seguenti: "i progetti";

3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono

inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle

successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire

l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli

impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le

prestazioni ambientali del progetto, nonche'";

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del

Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di

sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal

Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano

di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole

"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ",

il Piano di sviluppo aeroportuale";

2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito

della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal

proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente

sul proprio sito internet istituzionale.";

3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono

inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della

destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti:

"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";

c) all'articolo 7-bis:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro

dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove

necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le

opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per

l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla

realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle

caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,

paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento

all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da

sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai

sensi del comma 2. ";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA"

sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal

comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";

3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano

origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni

situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti

autorita'.";

4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente

agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia

regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a

VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri

sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.

234.";

d) all'articolo 8:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per lo

svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza

statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'

istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze

funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in

possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di

laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con

competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei

predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del

CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al

comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e' garantito il

rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione

Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis,

comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in

carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai

commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'

di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori

effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo

provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche

la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,

del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma

della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di

ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo

20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi

1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del

presente decreto.";

2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le

seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";

3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica

dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della

Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della

Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica

PNIEC";

e) all'articolo 9:

1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di

informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni

da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello

Stato membro in cui il progetto e' proposto."

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorita'

competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante

il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche

sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e

giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7

agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario e'

indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".

f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica

di assoggettabilita' a VIA)

1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio

preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'

a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del

presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del

contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare

ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e

l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'

richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al

proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i

chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i

successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la

documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si

intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di

procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove

ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del

comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio

preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita'

tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali

informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in

conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del

pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la

pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente, trascorso il

termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche di accesso

al sito internet istituzionale dell'autorita' competente

tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,

l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le

Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente

interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio

sito internet.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e

dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa

documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie

osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio

preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui

all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto

delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di

eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in

base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,

verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali

significativi.

6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di

assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni

dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,

relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle

dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per

una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il

termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,

l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al

proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la

quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente

comunicazione e', altresi', pubblicata sul sito internet

istituzionale.

7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il

progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla

base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai

criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e,

ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali

osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per

il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni

ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba

essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi

principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri

pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV

alla parte seconda del presente decreto la verifica di

assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le

soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,

comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito

internet istituzionale dell'autorita' competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di

assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della

legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del

procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora

la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia

pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,

provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta

giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i

risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le

osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta

nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,

sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio

sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";

g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'

di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente

al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle

informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio

di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in

formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla

base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'

competente trasmette al proponente il proprio parere.";

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati

progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera g)";

2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1",

sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa

trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola

"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";

3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "quarantacinque giorni";

i) all'articolo 23:

1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali"

sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono

sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In

alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente,

secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da

quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente

alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la

Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria

attivita' istruttoria.";

l) all'articolo 24:

1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni

successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni

successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite

dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e le parole "centottanta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

3) al comma 5:

3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le

modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il

pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla

pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet

istituzionale e";

3.2. dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In

alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del

proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da

quest'ultima.";

3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono

sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";

4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Tutta la

documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle

consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le

osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui

agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al

pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'

competente, sul proprio sito internet istituzionale.";

m) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti

di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di

quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo

e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al

periodo precedente senza che la Commissione competente di cui

all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della

competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,

e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di

trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la

conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole

"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e

al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' qualora

sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci

giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del

provvedimento di VIA";

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti

di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui

all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di

centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui

all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei

successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il

provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente

direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali

e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di

consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato

entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di

inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere

sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto

1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui

all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il

termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento

entro i successivi trenta giorni.";

3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)

le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo

progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri

ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali

significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del

progetto;";

n) all'articolo 27:

1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita

dalla seguente: "dieci";

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni

dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di

richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,

l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di

cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera

secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'

competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera

e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio

informatico delle amministrazioni comunali territorialmente

interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle

comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.

241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura

del proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito

internet istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente

indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della

suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il

pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la

valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove

necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri

titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";

3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi

quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente

eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio

non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente

l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la

sospensione dei termini per la presentazione della documentazione

integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora

entro il termine stabilito il proponente non depositi la

documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto

obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.

L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione

delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro

cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che

il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo

avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma

2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima

autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data

comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle

amministrazioni comunali territorialmente interessate. In

alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del

proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da

quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al

progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per

l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";

4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il

rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso

di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il

provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale

richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine

di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in

modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il

proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque

potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei

titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i

progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza

partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo

delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La

conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in

considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di

consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori

nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di

conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il

provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione

espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli

abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto

previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la

decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla

base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi

dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,

quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla

deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'

sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto

periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a

9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";

o) all'articolo 27-bis:

1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite

dalle seguenti: "Entro dieci giorni";

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole "sessanta giorni" sono

sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in

fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite

da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di

ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto

di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti

estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza

e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e

conflitto di interessi;

d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non

rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un

limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";

q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole "di

petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti

petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3" sono

sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti

petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva

superiore a 200.000 tonnellate";

r) all'articolo 32:

1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste

dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono

inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla

informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole

"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte

le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che

puo' essere adottata";

2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In caso

di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti

significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute

dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle

pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che

entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta

giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle

osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato

membro.".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del

2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori

ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle

modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano

alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline

ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con

l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto

della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e

autorizzazioni ambientali.

Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della

sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e

idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi

urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della

sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e

idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui

agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i

decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone

contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie

osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del

sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del

decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in

ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali

significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a

verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano

nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del

decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla

data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito

delle proprie valutazioni.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,

autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle

categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte

seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata

dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25

del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a

dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata

dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4

dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'

pari a dieci anni.

Art. 52

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti

oggetto di bonifica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo

242-bis e' inserito il seguente:

"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse

nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti

dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione

ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi

adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari

necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'

in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di

sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere

per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da

fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti

termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un

combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora

l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali

rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse,

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli

stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi

individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere

siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino

ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della

bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli

altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1

e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo

V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti

di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,

nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche'

per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della

Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree

ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le

restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di

interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte

dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del

presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le

procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di

controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,

anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le

seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione

dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la

caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi

dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di

potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini

preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da

ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il

termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla

specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da

parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente

competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con

l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su

segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima

dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti

interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora

l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche

per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata

comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245,

comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in

sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in

essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi

e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di

protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con

almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al

termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere

di messa in sicurezza operativa;

c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni

necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici

ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le

eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto

libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e

gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I

terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel

rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,

n. 120.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 53

Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile

dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di

potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini

preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da

ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale

territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il

termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla

specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni

dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo

precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con

l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle

attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla

provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano

con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine

preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni

soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si

applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti

che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto

provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con

apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla

provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro

novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine.

L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le

attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia

competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa

comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le

attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta

giorni.

4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il

responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto

interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo'

presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito

eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del

presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito

specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle

tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della

procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione

dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di

concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di

cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,

l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e

contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto

operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle

risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione

dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove

necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il

progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al

comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede

dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di

verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale

ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino

all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi

della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia

sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza

regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio

degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del

progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio

unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.

4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo

248 puo' essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a

condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la

matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination

e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri

fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo e'

applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorita' competente

del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la

contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai

valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai

valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario

e ambientale sito specifica approvata dall'autorita' competente. La

certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo

costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie

finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.".

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi

approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data

di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare

nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e'

inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal

seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono

definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'

competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.".

Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto

idrogeologico

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorita'

procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la

conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto

1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede

di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";

2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la

mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di

bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento

sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e

mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla

base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e

delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei

commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il

dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi

al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di

progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e

monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo

67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione

delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi

all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino

di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla

realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal

verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da

approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con

proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la

Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza

Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte

integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67,

comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono

effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste

dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel

territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di

consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more

dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorita' di

bacino distrettuale puo' adottare, sulla base del parere della

Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente

vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione

dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".

Art. 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet

istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato. Non puo'

essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale

carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di

Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di

inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";

2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le

procedure di cui al primo periodo del presente comma.";

3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione

amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del

parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei

programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente

e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del

2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti

anche a rilevanza esterna.";

4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la

realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la

possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza

pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'

di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso

di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce

all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un

commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre

mesi.";

2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro

dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente

parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le

province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si

esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende

acquisita";

c) all'articolo 12:

1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono

aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per

quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3

adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per

sessanta giorni";

2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";

2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla

seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento

d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano

tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede

di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella

qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il

parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo";

2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano

non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da

parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa

diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano

paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi

dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".

d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:

"Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e

sociale)

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco

approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni

nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura

edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,

lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura

2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,

salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti

urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di

non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento

autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";

e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,

statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano

stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli

destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati

in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela

dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso

richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se

richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla

gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione

vigente".

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata

allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del

soggetto competente.

1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi

dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di

beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali

beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".

2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti

all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di

parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,

della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,

decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,

le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla

direzione generale competente in materia del Ministero".

Capo III   
Semplificazioni in materia di green economy

Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti

o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni

nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali

ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la

valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle

variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto

proposto.";

b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli

interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad

autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione

unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica

diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti

autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura

abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto

disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono

sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli

interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici

ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni

fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e

dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere

connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica

di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma

5.";

d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

"Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,

ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque

denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della

dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti

e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area

occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla

potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono

nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione

della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento

delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio

non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,

anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri

componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,

comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore

al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non

superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di

sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,

nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non

comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione

dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su

cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della

portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche

dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non

superiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un

impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati

al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la

medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La

dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle

modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni

altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle

zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile

1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i

progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle

coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo ,

nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono

installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di

edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o

dell'amianto.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'

degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse

presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una

dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un

progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che

attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e

igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla

dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione

alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche

su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione

energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie

di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150

del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non

incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in

attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello

sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di

svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".

2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli

impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli

interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in

interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la

riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".

3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari

di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1,

comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei

predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei

provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali

impianti, separate graduatorie.

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di

cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza

che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non

dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo

stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale

della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5

punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli

impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti

percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,

comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione

delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto

delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione

delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo

24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono

apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni

riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano

rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono

aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui

all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui,

nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di

verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio

di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero

nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non

rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente

alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non

derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o

mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di

rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento

dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma

precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";

c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie

indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono

aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a

consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono

soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti

di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di

annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a

quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli

incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'

di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi

straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'

intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso

atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di

eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal

proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro

il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione

dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui

al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta

dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del

GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza

di condanna, anche non definitiva.

Art. 57

Semplificazione delle norme per la realizzazione

di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di

veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti

necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'

punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli

elettrici puo' avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi

quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,

pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di

infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della

normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in

conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo

regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al

dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale

e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da

soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le

disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al

citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e

attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma

l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e

dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni

caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti

elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione

di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle

leggi vigenti.

4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e

d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti

stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di

ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli

punti di ricarica.

5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono

aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso di sosta a seguito di

completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente al

veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora.

Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore

7".

6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi

ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della

strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione

delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al

presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione

in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di

garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e

degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli

circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un

punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o

concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione

di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla

base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una

eventuale suddivisione in lotti.

8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non

abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente

proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,

l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale

gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere

c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.

9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone

di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di

spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli

stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia

rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico

deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di

ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che

rimarranno nella disponibilita' del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui

al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le

condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per

l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo

pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,

applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per

cento dell'importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi

plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una

dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare

all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui

risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di

telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia

della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi

i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di

sottomissione previsti dalla normativa vigente.

12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),

entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura

dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,

applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori

del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto

dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre

2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad

energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non

superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle

esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui

all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e

il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i

commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti

3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13

dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza

con le disposizioni del presente articolo.

17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri

paesi

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri

Stati membri)

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono

promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti

statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi

agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi

seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri

dell'Unione europea verso l'Italia:

a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati

statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio

di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato

raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i

progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato

dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da

impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno

precedente a quello di stipula dell'accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che

assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero

la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al

raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti

rinnovabili.

3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i

progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe

dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate

dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla

stipula di ciascun accordo.

4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri

Stati membri o regioni dell'Unione europea:

a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota

di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da

assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;

b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o

degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico

avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante

valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il

criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi

direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base

di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla

riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle

fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad

altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030

eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso

stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio

dell'energia trasferita.

6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'

comprendere operatori privati.".

Art. 59

Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,

dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le

seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".

2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore

a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio

fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete

riconosciuti per l'illuminazione pubblica".

Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture

delle reti energetiche nazionali

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di

trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di

trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo

50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi

dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale

di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle

stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte

dallo stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di

trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del

Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano

Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono

nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio

10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito

pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno

2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone

ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo

della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in

materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e

sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale

Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello

sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni

territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto

conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura

di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di

sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei

dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle

congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti

programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio

successivo e una programmazione temporale dei progetti di

investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per

l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica

attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo

1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello

sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli

interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo

da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli

interventi inclusi nei precedenti Piani.".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo

le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il

caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5

per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso

civico";

b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis

L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo'

delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei

propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della

delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in

ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti

cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di

societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle

attivita' preparatorie.";

c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i

seguenti:

"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,

venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba

svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico

disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente

presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle

lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto

legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a

integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con

l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con

la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato

articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con

l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente

competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla

data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle

attivita' svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA

puo' essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo

25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso

essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della

normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di

denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti,

necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul

medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti

esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,

sono altresi' realizzabili tramite regime di denuncia di inizio

attivita' anche i rifacimenti di metanodotti che, restando

all'interno della relativa fascia di servitu', si discostino dal

tracciato esistente.".

5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono

appartate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La

Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione

della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto

1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e

la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione

dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";

b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:

"4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il

rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte

al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le

ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di

obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che

siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un

massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione

dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto

all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e

della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite

regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le

ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano

effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il

margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine

esterno della trincea di posa.".

6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive

nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia

all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto

d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e

l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio

industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle

centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato

parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,

l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas

naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di

gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di

rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti

fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione

stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una

procedura per consentire la presentazione di richieste di

allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali

infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'

propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi

finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di

decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico

puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area

funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con

esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico

ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE

S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad

altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di

servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e

competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione

di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista

dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma

14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in

fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un

numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture

della rete di distribuzione elettrica

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione

elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto

dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della

Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la

semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la

costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti

di distribuzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione

delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una

autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture

secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,

individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una

procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio

lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla

ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di

qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo

dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul

territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della

preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla

tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute

entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di

mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee

guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che

provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei

rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti

autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di

distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del

1990.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sistema

informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma

1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato

dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di

valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un

celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso

l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".

Art. 62

Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di

produzione e accumulo di energia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo

il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto

esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente

articolo quelli che producono effetti negativi e significativi

sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica

superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente

autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non

sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'

subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello

sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data

prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo

di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di

cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione

dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili

o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno

dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento

dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al

30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono

realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'.

Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori,

presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al

Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista

abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione

del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli

strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti

nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e

dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree

sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove

riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione

necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio

attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del

termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di

trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo

economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il

Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o

piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine

motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa

attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'

giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.

E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,

con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme

alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non

intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,

l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto

incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo

economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La

sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la

copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui

risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco

dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del

professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente

necessari.

2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo

elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi

inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete

elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base

alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di

aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche

non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di

aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in

servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento

di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non

comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri

in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano

variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati

mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In

assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura

di cui alla lettera b);

b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di

aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW

termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in

aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono

autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero

dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo

1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti

ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la

produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,

l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono

autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o

dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti

di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di

cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico

inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera

e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva

l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla

osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da

specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di

sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla

connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione

nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione

elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli

stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al

Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta

giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una

connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti

individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere

comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di

raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di

energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il

Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono

tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale

la data di entrata in esercizio degli impianti.".

Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e

montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta

delle acque

1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree

forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio

forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo

sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal

europeo. Il programma straordinario e' composto da due sezioni, la

Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una

descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di

prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e

restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo

quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su

iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del

programma e' destinato al sostegno della realizzazione di piani

forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto

legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici

regionali almeno decennali, che consentano di individuare le

vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi

migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il

Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di

interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche

ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento

funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di

consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi

danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e

regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti

attuatori.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di cui al comma 2, e' adottato previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli

interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province

autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei

fondi.

4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di

opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella

disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o

che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con

le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono

essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori

di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di

destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine

l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con

deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente

le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in

violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile

anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente

comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,

dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della

deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme

oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per

titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine

cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se

non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte

dell'Ente stesso

5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni

indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture

irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del

personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui

scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,

possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari

a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si

provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e

coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta

a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i

medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.

53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di

competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte

delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole

forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente

articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili

a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a

favore di progetti del green new deal

1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto

conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la

programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni

anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale

europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in

materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia

pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie

a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'

sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti

volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata

e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle

emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi

intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla

digitalizzazione.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel

limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni

successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente

dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio

delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti

nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle

finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato

interministeriale per la programmazione economica da adottare entro

il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'

istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e

alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli

obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in

relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture

assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che

da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non

previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni

pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo,

incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del

debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;

d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero

dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere

sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della

garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,

nonche' la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione

e gestione degli impegni;

f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al

Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della

rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi

di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle

condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al

comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'

subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie

disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello

Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'

registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello

Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al

rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie.

5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui

all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono

interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di

cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria

centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo

periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono

versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni

trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del

presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,

salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli

esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla

copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con

il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della

citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno

definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai

sensi del comma 2.

6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato

l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con

le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle

migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili

interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio

delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;

b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito

di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".

7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere

assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato

interministeriale per la programmazione economica.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 16 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Dadone, Ministro per la pubblica

amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo

economico

Bellanova, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare

De Micheli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e

le attivita' culturali e per il

turismo

Speranza, Ministro della salute

Pisano, Ministro per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione

Boccia, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Amendola, Ministro per gli affari

europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |